

# IN EVIDENZA



FONDO DI CATEGORIA METALMECCANICO – 31 MARZO 2026 SCADENZA CONTRIBUTI FORMATIVI

TRASFERITA – NOVITÀ PER RIMBORSO CHILOMETRICO, PARCHEGGIO E TRACCIABILITÀ

AUMENTI SALARIALI  
PER I CCNL METALMECCANICA E COMUNICAZIONE ARTIGIANI

PATENTE A CREDITI: FACCIAMO IL PUNTO

## Licenze

- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stef
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072.
- **Affittasi**, a Ronchi dei Legionari, salone di parrucchiera avviato, che cessa l'attività per motivi di salute, composto da quattro postazioni di lavoro e due lavateste. Per informazioni telefonare al 3394858552.

## Immobili / Proprietà

- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnelli@libero.it
- **Vendesi** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222.
- **Affittasi** locale di 90 mq ad uso artigianale a Udine in Via Del Bon 155/a. Per contatti telefonare al n. 3396992658 o scrivere a: astella49mail.com
- **Vendesi** avviata attività di parrucchiera nel comune di San Vito al Tagliamento situata in una via principale. Affitto contenuto privo di spese condominiali in uno stabile privato di ottima presenza con parcheggio privato. L'attività viene ceduta completa di arredi installati nel 2016 e strumentazione costantemente aggiornata. Conta 5 postazioni lavoro, 3 lavateste, 1 postazione onicotecnica, 1 cabina estetica. Possibilità di collaborazione. Euro 19.000,00 tel. 3388589227 (contattare solo se interessati)
- **Vendesi** avviato laboratorio orafico completo di attrezzature e materiali, cedibile esclusivamente in blocco (non si vendono singoli pezzi). L'attività è dotata di strumentazione professionale e di un'ampia dotazione tecnica: banco da lavoro doppio, saldatrice Todeskato, trafila-laminatoio elettrico, buratto, lavatrice a ultrasuoni, vasca decappante, banco lucidatrice a 2 posti, iniettore per cere, vulcanizzatore con stampi in gomma, rodiatrice, allargastringi anelli, 4 motori per mandrini, bilancia Fulgor, cassaforte da 12 q, banchi con mensole di varie misure, cesoia, cannelli con bombole gas-ossigeno per fusioni, staffa e lingottiere, elettrosaldacere, trafilare di varie forme e misure, sabbatrice, castoniere, imbuttori, spine, lime, unghiette, ceselli, frese di ogni tipo, materiale di consumo vario, pantografo Gravograph per incisione fedì, pantografo Gravograph per targhe e medaglie, pinze, tronchesi, martelli e attrezzi vari. Inoltre sono inclusi circa 1.000 stampi per cere, di cui 850 in gomma per iniezione e 150 in gesso (anelli, collane, bracciali, orecchini, ecc.). Completa la dotazione un banco per fusioni vacuum con pompa a vuoto e due forni: uno per colacere e uno per cottura gessi. Disponibilità a inviare fotografie dettagliate e a organizzare un incontro per visionare il materiale dal vivo. Contattare solo se realmente interessati scrivendo a: morsutluigino@gmail.com
- **Vendesi** 30.000 mq di terreno edificabile fronte Autostrada A4 in località Ronchis (UD). Per informazioni chiamare il n. 3803421744

## Attrezzature / Materiali

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo

aspirazione ruotabile. Idrosabbatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

## Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni scrivere a info@autofficinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: [comunicazione@uaf.it](mailto:comunicazione@uaf.it) o telefonare allo **0432.516728**

## Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001  
Anno XXVI - N. 2 - 2026

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Claudio Scialino

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia  
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## In questo numero:

### Fisco

Nuova procedura per inserire o correggere il CUP nelle fatture per gli acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive pag. 4

### Scadenze Lavoro

Scadenze del mese marzo 2026 pag. 4

### Contratti

Metalmeccanica artigiano III Tranche aumento retributivo pag. 5

Area Comunicazione III Tranche aumento retributivo pag. 8

### Normativa del lavoro

Fondo di categoria metalmeccanico 31 marzo 2026 scadenza contributi formativi pag. 10

CASSA EDILE Sospensione contribuzione FIO pag. 10

AMMORTIZZATORI SOCIALI Massimali 2026, NASPI e ticket di licenziamento pag. 12

Minimali e massimali INPS per il 2026 pag. 12

Artigiani e commercianti. Contribuzione anno 2026 pag. 13

Gestione separata INPS Aliquote contributive per il 2026 pag. 13

Trasferta – Novità per rimborso chilometrico, parcheggio e tracciabilità pag. 14

NASPI e dimissioni per fatti concludenti pag. 17

Legge di bilancio 2026 Congedi parentali e malattia del figlio pag. 17

### Categorie

PATENTE A CREDITI: FACCIAMO IL PUNTO Per le violazioni in materia di lavoro "nero", le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento pag. 18

Attivazione del nuovo canale di prenotazione delle revisioni dei veicoli pag. 20

LLPP - Indicazioni ANAC sulla corretta identificazione del CCNL negli atti di gara pag. 21

### Ambiente Sicurezza

Mille proroghe: proroga dell'utilizzo del FIR cartaceo e sospensione delle sanzioni RENTRI pag. 22


### Credito

Contributi regionali per la sostituzione dei vecchi generatori a biomassa pag. 23

### Patronato INAPA

Bonus mamme 2026: tutte le novità e le opportunità per le famiglie pag. 23

RIFORMA DISABILITÀ: la sperimentazione si estende ad altre 40 province italiane pag. 24



# Nuova procedura per inserire o correggere il CUP nelle fatture per gli acquisti oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile lo specifico servizio web, previsto nel Provvedimento n. 563301 del 10 dicembre 2025, che consente di integrare le fatture elettroniche con il Codice Unico di Progetto (CUP) o di correggere quello riportato nelle fatture elettroniche in modo errato.

Il servizio si è reso necessario in quanto, dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche emesse da cedenti o prestatori residenti o stabiliti nel territorio dello Stato relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, devono contenere il CUP (o Codice unico di progetto), secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi 6-8, del D.L. 13/2023, per garantire tracciabilità e consentire i controlli.

La nuova procedura di regolarizzazione del CUP serve quindi a sanare omissioni o errori relativi all’indicazione del CUP nelle fatture, evitando ai fornitori di dover pro-

cedere alla riemissione di fatture per riportare in queste il CUP precedentemente omissso o indicato in modo errato. Qualora il CUP non sia stato riportato dal cedente o prestatore nella fattura al momento della sua emissione, o sia stato indicato in modo errato, il cessionario o committente (o un intermediario con delega) accedendo attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, potrà utilizzare lo specifico servizio disponibile nell’area dedicata alla consultazione delle “Fatture elettroniche ed altri dati IVA”, al link “Integrazione CUP” nel box “Comunicazioni”.

Una Guida, pubblicata nella medesima sezione del Portale, spiega i diversi passaggi da seguire per l’integrazione in fattura.

Il servizio web, risolve definitivamente la problematica, consentendo all’acquirente destinatario della fattura di integrare la fattura stessa con l’indicazione del CUP, riportato nell’atto di concessione dell’incentivo o comunicato al momento della sua assegnazione o al momento della sua richiesta.



## Scadenze Lavoro

# Scadenze del mese marzo 2026

<b>15 marzo</b>	<p><b>Riduzione contributiva INPS settore EDILE:</b> l’Istituto, con la circolare INPS 21 novembre 2025 n. 145, illustra le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso UNIEMENS. Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “febbraio 2026”. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, <b>fino al 15 marzo 2026</b>.</p> <p><i>(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto direttoriale del 29 settembre 2025 e circolare INPS 21 novembre 2025 n. 145)</i></p>
<b>16 marzo</b>	<p><b>Invio telematico Certificazione Unica 2026:</b> i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d’imposta 2025, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista. Le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.</p> <p><i>(Fonti: art. 8 D.Lgs n. 175 del 21.11.2014; Provvedimento ADE del 15 gennaio 2026)</i></p>
<b>16 marzo</b>	<p><b>Consegna modello CU/2026:</b> il sostituto d’imposta consegna il modello della Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi</p>



<b>31 marzo</b>	<b>EBIART - Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione:</b> invio domanda per la richiesta di contributo per la <b>partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale</b> effettuati nel 2025 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart ( <a href="http://www.ebiart.it">www.ebiart.it</a> – Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg)
<b>31 marzo</b>	<b>Attività usuranti/lavoratori notturni:</b> i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US" per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2025 (ai fini dell'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).  <i>(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n. 67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n. 4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)</i>
<b>31 marzo</b>	<b>Premialità per le imprese edili con organico qualificato – richiesta incentivi entro il 31 marzo (incentivo strutturale):</b> l'incentivo spetta all'impresa che denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad 1/3 del totale degli operai in organico. La domanda dovrà essere presentata con apposita richiesta del datore di lavoro, da effettuarsi esclusivamente tramite PEC alla Cassa Edile/Edilcassa competente. L'impresa che occupa fino a 3 operai dipendenti, tale incentivo viene riconosciuto anche in presenza di un solo operaio inquadrato al 1° livello e per quelle che hanno un solo operaio in organico, sarà riconosciuto solo qualora l'operaio medesimo abbia un inquadramento superiore al 1° livello. Le domande in ogni caso possono essere presentate una sola volta l'anno, o entro il primo semestre (scadenza 31 marzo) o entro il secondo semestre (nuova scadenza 31 ottobre).  <i>(Fonti: Circolare ANAEPa del 12 settembre 2024, Regolamento Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori del 21 settembre 2023 - Accordo 18 settembre 2025)</i>



# Metalmeccanica artigiano

## III Tranche aumento retributivo

*(Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 19 novembre 2024 e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024)*

Con il verbale integrativo del 25 novembre 2024 sono state definite le tabelle retributive per i dipendenti dalle imprese artigiane dell'area meccanica, per i settori

- Metalmeccanica ed Installazione di Impianti
- Orafi, Argentieri ed Affini
- Restauro dei Beni Culturali
- Odontotecnica

Gli incrementi retributivi, erogati in 4 diverse tranches secondo il seguente calendario:

- prima tranche a dicembre 2024
- seconda tranche a luglio 2025
- **terza tranche a marzo 2026**
- quarta tranche a novembre 2026

**AFAC** (Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali)

Gli emolumenti riconosciuti a titolo di AFAC fino al 30

novembre 2024 (previsti dall'accordo 21 dicembre 2023) sono diventati a tutti gli effetti retribuzione tabellare a decorrere dal 1° dicembre 2024. Ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale opereranno i nuovi minimi.




**SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  
- AUMENTI RETRIBUTIVI -**

LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
<b>1Q</b>	62,79	31,40	<b>31,40</b>	25,12	150,71
<b>1</b>	62,79	31,40	<b>31,40</b>	25,12	150,71
<b>2</b>	58,43	29,21	<b>29,21</b>	23,37	140,22
<b>2 bis</b>	55,17	27,58	<b>27,58</b>	22,07	132,40
<b>3</b>	53,05	26,52	<b>26,52</b>	21,22	127,31
<b>4</b>	50,00	25,00	<b>25,00</b>	20,00	120,00
<b>5</b>	48,16	24,08	<b>24,08</b>	19,26	115,58
<b>6</b>	45,98	22,96	<b>22,96</b>	18,37	110,21

**SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  
- RETRIBUZIONE TABELLARE -**

LIVELLI	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
<b>1Q</b>	1955,32	2018,11	2049,51	<b>2080,91</b>	2106,03
<b>1</b>	1955,32	2018,11	2049,51	<b>2080,91</b>	2106,03
<b>2</b>	1819,35	1877,78	1906,99	<b>1936,20</b>	1959,57
<b>2 bis</b>	1717,91	1773,08	1800,66	<b>1828,24</b>	1850,31
<b>3</b>	1651,91	1704,96	1731,48	<b>1758,00</b>	1779,22
<b>4</b>	1556,98	1606,98	1631,98	<b>1656,98</b>	1676,98
<b>5</b>	1499,59	1547,75	1571,83	<b>1595,91</b>	1615,17
<b>6</b>	1430,00	1475,92	1498,88	<b>1521,84</b>	1540,21

\*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

**SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI  
- AUMENTI RETRIBUTIVI -**

LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
<b>1Q</b>	62,69	31,34	<b>31,34</b>	25,07	150,44
<b>1</b>	62,69	31,34	<b>31,34</b>	25,07	150,44
<b>2</b>	58,40	29,20	<b>29,20</b>	23,36	140,16
<b>3</b>	53,16	26,58	<b>26,58</b>	21,26	127,58
<b>4</b>	50,00	25,00	<b>25,00</b>	20,00	120,00
<b>5</b>	48,08	24,04	<b>24,04</b>	19,23	115,39
<b>6</b>	45,59	22,79	<b>22,79</b>	18,23	109,40


**SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI  
- RETRIBUZIONE TABELLARE -**

LIVELLI	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
<b>1Q</b>	1956,62	2019,31	2050,65	<b>2081,99</b>	2107,06
<b>1</b>	1956,62	2019,31	2050,65	<b>2081,99</b>	2107,06
<b>2</b>	1822,94	1881,34	1910,54	<b>1939,74</b>	1963,10
<b>3</b>	1659,35	1712,51	1739,09	<b>1765,67</b>	1786,93
<b>4</b>	1560,64	1610,64	1635,64	<b>1660,64</b>	1680,64
<b>5</b>	1500,70	1548,78	1572,82	<b>1596,86</b>	1616,09
<b>6</b>	1422,85	1468,44	1491,23	<b>1514,02</b>	1532,25

\*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

**SETTORE RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
- AUMENTI RETRIBUTIVI -**

LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
<b>QS</b>	75,53	37,36	<b>37,76</b>	66,46	217,51
<b>Q</b>	75,53	37,76	<b>37,76</b>	66,46	217,51
<b>1</b>	70,92	35,46	<b>35,46</b>	62,41	204,25
<b>2</b>	54,55	27,27	<b>27,27</b>	48,00	157,09
<b>3</b>	50,69	25,34	<b>25,34</b>	44,61	145,98
<b>4</b>	50,00	25,00	<b>25,00</b>	44,00	144,00
<b>5</b>	46,87	23,43	<b>23,43</b>	41,24	134,97
<b>6</b>	44,75	22,37	<b>22,37</b>	39,38	128,87

**SETTORE RESTAURO DEI BENI CULTURALI  
- RETRIBUZIONE TABELLARE -**

LIVELLI	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
<b>QS</b>	2603,43	2678,96	2716,72	<b>2754,48</b>	2820,94
<b>Q</b>	2603,43	2678,96	2716,72	<b>2754,48</b>	2820,94
<b>1</b>	2444,58	2515,50	2550,96	<b>2586,42</b>	2648,83
<b>2</b>	1880,28	1934,83	1962,10	<b>1989,37</b>	2037,37
<b>3</b>	1747,32	1798,01	1823,35	<b>1848,69</b>	1893,30
<b>4</b>	1723,55	1773,55	1798,55	<b>1823,55</b>	1867,55
<b>5</b>	1615,54	1662,41	1685,41	<b>1709,27</b>	1750,51
<b>6</b>	1542,55	1587,30	1609,67	<b>1632,04</b>	1671,42

\*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023



**SETTORE ODONTOTECNICA  
- AUMENTI RETRIBUTIVI -**

LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
<b>1S</b>	68,57	34,29	<b>34,29</b>	12,34	149,49
<b>1</b>	62,02	31,01	<b>31,01</b>	11,16	135,20
<b>2</b>	58,75	29,37	<b>29,37</b>	10,57	128,06
<b>3</b>	53,10	26,55	<b>26,55</b>	9,56	115,76
<b>4</b>	50,00	25,00	<b>25,00</b>	9,00	109,00
<b>5</b>	47,89	23,94	<b>23,94</b>	8,62	104,39
<b>6</b>	46,07	23,04	<b>23,04</b>	8,29	100,44

**SETTORE ODONTOTECNICA  
- RETRIBUZIONE TABELLARE -**

LIVELLI	Retr. tabellare fino 30/11/2024*	Retr. tabellare dal 1/12/2024	Retr. tabellare dal 1/07/2025	Retr. tabellare dal 1/03/2026	Retr. tabellare dal 1/11/2026
<b>1S</b>	2035,25	2103,82	2138,11	<b>2172,40</b>	2184,74
<b>1</b>	1840,69	1902,71	1933,72	<b>1964,73</b>	1975,89
<b>2</b>	1743,58	1802,33	1831,70	<b>1861,07</b>	1871,64
<b>3</b>	1576,12	1629,22	1655,77	<b>1682,32</b>	1691,88
<b>4</b>	1484,00	1534,00	1559,00	<b>1584,00</b>	1593,00
<b>5</b>	1421,25	1469,14	1493,08	<b>1517,02</b>	1525,64
<b>6</b>	1367,45	1413,52	1436,56	<b>1459,60</b>	1467,89

\*comprensivo di AFAC riconosciuto con accordo 21 dicembre 2023

## Area Comunicazione

### III Tranche aumento retributivo

(Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 18 novembre 2024 e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024)

**TABELLE SALARIALI IMPRESE ARTIGIANE**

**- Aumenti retributivi -**

LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2026	1° novembre 2026	Totale
<b>1A</b>	98,38	63,24	<b>63,24</b>	56,22	281,08
<b>1B</b>	85,74	55,12	<b>55,12</b>	49,00	244,98
<b>2</b>	80,44	51,71	<b>51,71</b>	45,96	229,82
<b>3</b>	75,44	48,50	<b>48,50</b>	43,11	215,55
<b>4</b>	70,00	45,00	<b>45,00</b>	40,00	200,00
<b>5 BIS</b>	64,03	41,16	<b>41,16</b>	36,59	182,94
<b>5</b>	61,22	39,36	<b>39,36</b>	34,98	174,92
<b>6</b>	57,65	37,06	<b>37,06</b>	32,94	164,71



- Nuovi minimi contrattuali -					
LIVELLI	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1° dicembre 2024	Minimi dal 1° luglio 2025	Minimi dal 1° marzo 2026	Minimi dal 1° novembre 2026
<b>1A</b>	2316,86	2415,24	2478,48	<b>2541,72</b>	2597,94
<b>1B</b>	2019,29	2105,03	2160,15	<b>2215,27</b>	2264,27
<b>2</b>	1894,34	1974,78	2026,49	<b>2078,20</b>	2124,16
<b>3</b>	1776,68	1852,12	1900,62	<b>1949,12</b>	1992,23
<b>4</b>	1648,56	1718,56	1763,56	<b>1808,56</b>	1848,56
<b>5 BIS</b>	1508,00	1572,03	1613,19	<b>1654,35</b>	1690,94
<b>5</b>	1441,80	1503,02	1542,38	<b>1581,74</b>	1616,72
<b>6</b>	1357,71	1415,36	1452,42	<b>1489,48</b>	1522,42

### TABELLE SALARIALI PMI

- Aumenti retributivi -					
LIVELLI	1° dicembre 2024	1° luglio 2025	1° marzo 2025	1° novembre 2026	Totale
<b>1A</b>	98,38	63,24	<b>63,24</b>	66,05	290,91
<b>1B</b>	85,74	55,12	<b>55,12</b>	57,57	253,55
<b>2</b>	80,44	51,71	<b>51,71</b>	54,01	237,87
<b>3</b>	75,44	48,50	<b>48,50</b>	50,65	223,09
<b>4</b>	70,00	45,00	<b>45,00</b>	47,00	207,00
<b>5 BIS</b>	64,03	41,16	<b>41,16</b>	42,99	189,34
<b>5</b>	61,22	39,36	<b>39,36</b>	41,11	181,05
<b>6</b>	57,65	37,06	<b>37,06</b>	38,71	170,48

- Nuovi minimi contrattuali -					
LIVELLI	Minimi fino al 30 novembre 2024	Minimi dal 1° dicembre 2024	Minimi dal 1° luglio 2025	Minimi dal 1° marzo 2026	Minimi dal 1° novembre 2026
<b>1A</b>	2333,72	2432,10	2495,34	<b>2558,58</b>	2624,63
<b>1B</b>	2033,99	2119,73	2174,85	<b>2229,97</b>	2287,54
<b>2</b>	1908,13	1988,57	2040,28	<b>2091,99</b>	2146,00
<b>3</b>	1789,61	1865,05	1913,55	<b>1962,05</b>	2012,70
<b>4</b>	1660,56	1730,56	1775,56	<b>1820,56</b>	1867,56
<b>5 BIS</b>	1518,97	1583,00	1624,16	<b>1665,32</b>	1708,31
<b>5</b>	1452,30	1513,52	1552,88	<b>1592,24</b>	1633,35
<b>6</b>	1367,60	1425,25	1462,31	<b>1499,37</b>	1538,08



# Fondo di categoria metalmeccanico

## 31 marzo 2026 scadenza contributi formativi

Sono fissati al **31 marzo 2026** i termini di presentazione al Fondo I.A. Metalmeccanici delle domande di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale, lingue, informatica e materie giuridiche svolti, in orario lavorativo e non, nel 2025 sia su iscrizione effettuata dal lavoratore che su iscrizione disposta dall'impresa.

Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all'azienda per la "formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane. In particolare, sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professionale", modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:

Numero ore corsi	Contributo per dipendente	Rimborso economico azienda
≥ 16	€ 300,00	€ 200,00
≥ 24	€ 400,00	€ 270,00
≥ 32	€ 550,00	€ 350,00

I contributi per dipendente ed i rimborsi economici a favore dell'impresa (qualora le ore di corsi siano state retribuite) sono modulati in base al numero di ore di formazione (minimo 16 ore annue o nel biennio e presenza effettiva al corso per almeno l'80% delle ore previste).

L'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili, è condizionata alla **regolarità dei versamenti nell'ultimo biennio** da parte dell'Azienda all'Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal **rispetto del CCNL e del CCRIL** del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità.

Non sono ammessi a beneficio i corsi di base obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative o in attuazione del CCNL (formazione apprendisti, sicurezza d.lgs. n. 81/2008).

Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta **devono essere presentate all'Ebiart entro il 31 marzo 2026** (modulistica sul sito [www.ebiart.it](http://www.ebiart.it) sezione Fondo Metalmeccanica).

(Fonti: sito Ente Bilaterale Artigiano - EBIART [www.ebiart.it](http://www.ebiart.it))

# CASSA EDILE – Sospensione contribuzione FIO

L'accordo nazionale siglato lo scorso 8 ottobre 2025 tra ANCE, ANAEP Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia, Legacoop Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL del 8 ottobre 2025 ha disposto la sospensione del versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro al Fondo Incentivo Occupazione con decorrenza gennaio 2026.

Analogha disposizione ha sancito l'accordo nazionale allegato del 31 ottobre 2025 tra Confapi Aniem e Feneal-

UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL, stabilendo l'interruzione dell'obbligo di versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro al Fondo Incentivo Occupazione da gennaio 2026 a dicembre 2027.

Il testo dell'accordo è riportato nella Comunicazione CNCE n. 900 del 9 gennaio 2026, disponibile sul sito della Cassa edile di Udine nella sezione Imprese / Contratti / Confapi Aniem.

Si riportano di seguito le tabelle contributive aggiornate a gennaio 2026.





CCNL ANCE COOP e CCNL ARTIGIANATO in vigore dal 1/01/2026	Carico		TOTALE
	impresa	dipendente	
<i>Descrizione contributo</i>			
Contributo Cassa Edile (assistenze contrattuali, gestione, prestazioni assistenziali)	1,875	0,375	2,250
DPI-vestiario imprese	0,180	-	0,180
Fondo nazionale per l'Anzianità Professionale Edile - F.N.A.P.E.	3,160	-	3,160
Contributo Formazione e Sicurezza - CEFS	1,000	-	1,000
Quote Adesione Contrattuale - QAC nazionali e territoriali	0,825	0,825	1,650
Fondo Prepensionamenti	0,200	-	0,200
Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori	0,200	-	0,200
<b>SOMMANO</b>	<b>7,440</b>	<b>1,200</b>	<b>8,640</b>
Contribuzione aggiuntiva per le imprese per cui non si sia potuto determinare il diritto all'aliquota minima (nota in calce)	0,200	-	0,200
Contributo RLST per le imprese senza RLS interno (nota in calce)	0,150	-	0,150
<b>TOTALE 1</b>	<b>7,790</b>	<b>1,200</b>	<b>8,990</b>
Fondo SANEDIL Imponibile: ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + Its)	0,600	-	0,600
<b>TOTALE 2</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,600</b>

CCNL CONFAPI – ANIEM in vigore dal 1/01/2026	Carico		TOTALE
	impresa	dipendente	
<i>Descrizione contributo</i>			
Contributo Cassa Edile (assistenze contrattuali, gestione, prestazioni assistenziali)	1,875	0,375	2,250
DPI-vestiario imprese	0,180	-	0,180
Fondo nazionale per l'Anzianità Professionale Edile - F.N.A.P.E.	4,430	-	4,430
Contributo Formazione e Sicurezza -CEFS	1,000	-	1,000
Quote Adesione Contrattuale - QAC nazionali e territoriali	0,825	0,825	1,650
Fondo Prepensionamenti	0,200	-	0,200
Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori	0,200	-	0,200
<b>SOMMANO</b>	<b>8,710</b>	<b>1,200</b>	<b>9,910</b>
Contribuzione aggiuntiva per le imprese per cui non si sia potuto determinare il diritto all'aliquota minima (nota in calce)	0,200	-	0,200
Contributo RLST per le imprese senza RLS interno (nota in calce)	0,150	-	0,150
<b>TOTALE 1</b>	<b>9,060</b>	<b>1,200</b>	<b>10,260</b>
Fondo SANEDIL Imponibile: ore lavorate (MINIMO 120) X (minimo + contingenza + Edr + Its)	0,600	-	0,600
<b>TOTALE 2</b>	<b>0,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,600</b>

(Fonti: Cassa Edile di Udine circolare n. 2 del 16 gennaio 2026)



# AMMORTIZZATORI SOCIALI

## Massimali 2026, NASPI e ticket di licenziamento

L'INPS ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2026, come di seguito indicato:

### TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO, CIGS, CISOA e FIS

Importo lordo	Importo netto
<b>€ 1.423,69</b>	<b>€ 1.340,56</b>

Per i **settori edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per intemperie meteorologici, i valori dei massimali mensili sono aumentati del 20%, e gli importi da corrispondere sono i seguenti:

### TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE e LAPIDEO (intemperie stagionali)

Importo lordo	Importo netto
<b>€ 1.708,44</b>	<b>€ 1.608,66</b>

Annotazioni:

- la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive;
- le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore.

Nelle due tabelle a fondo pagina sono indicate, per ciascun mese dell'anno, le quote massime di integrazione oraria.

### TRATTAMENTO NASPI E TICKET LICENZIAMENTO

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASPI è pari, per il 2026, ad euro **1.456,72**.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l'anno 2026, ad euro **1.584,70**.

L'importo del Ticket licenziamento, da pagare all'INPS in caso di recesso involontario del lavoratore dal rapporto di lavoro, è pari a **649,73** euro (41% di 1.584,70 euro) per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a **1.949,19** euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

(Fonti: Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026)

## Minimali e massimali INPS per il 2026

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.

L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2025, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (la variazione ISTAT è pari allo 0,8%).

<b>Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori</b>	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - <b>€ 58,13</b> giornaliero (€ 611,85 x 9,50%) - <b>€ 1.511,38</b> mensile (€ 57,32 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
<b>Rapporti di lavoro a tempo parziale</b>	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a <b>€ 8,72</b> (€ 58,13 x 6 : 40)
<b>Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale</b>	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla retribuzione imponibile annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari a <b>€ 56.224,00 annui</b> e <b>€ 4.685,00 mensili</b>
<b>Massimale contributivo pensionabile</b>	Per i soggetti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo è pari a <b>€ 122.295,00</b>
<b>Maternità a carico dello Stato</b>	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a <b>€ 2.543,15</b>
<b>Indennità congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs 151/01</b>	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L. 104/92 è pari a <b>€ 57.837,00</b>
<b>Trattamento minimo di pensione</b>	Il trattamento minimo di pensione è pari a <b>€ 611,85</b>

(Fonti: Circolare Inps n. 6 del 30 gennaio 2026)



# Artigiani e commercianti Contribuzione anno 2026

L'Istituto con propria circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, ha provveduto ad aggiornare, in base all'indice dei prezzi al consumo, l'importo del **minimale** di reddito ai fini del calcolo del contributo IVS, che per il 2026 risulta pari a **18.808,00 euro**.

Ai punti 1 e 2 della circolare in parola, sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore applicate alla predetta soglia di reddito sia con efficacia annuale che rapportata al mese, nonché (punto 3) fino alla **prima fascia di retribuzione** annua pensionabile pari, sempre per il 2026, a **56.224,00 euro**, oltre la quale si applica l'incremento del contributo IVS pari a un punto percentuale.

Al successivo punto 8 si richiamano le istruzioni già diffuse dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate le condizioni d'accesso al regime contributivo agevolato ai sensi della L. 190/14: come in passato tale regime forfettario, che

comporta una riduzione contributiva del 35%, è attivabile su domanda dell'interessato in possesso dei requisiti di legge.

Per il 2026, pertanto, il regime in esame si applicherà ai soggetti già beneficiari che non abbiano prodotto esplicita rinuncia allo stesso (**entro la data del 28 febbraio 2026**), sia ai soggetti che avendo iniziato una nuova attività d'impresa nell'anno 2025, sempre entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026, abbiano invece comunicato la propria adesione.

Al punto 9 sono riportate infine le date di scadenza (**18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027**) per i versamenti tramite mod. F24 delle 4 rate dei contributi sul minimale di reddito.

(Fonti: INPS circolare n. 14 del 9 febbraio 2026)

## Gestione separata INPS

### Aliquote contributive per il 2026

L'INPS con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026 ha comunicato le aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2024 ed il valore del minimale e del massimale per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

#### Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			TOTALE
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2026	122.295,00	33,00	0,72	1,31	<b>35,03</b>

#### Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			TOTALE
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2026	122.295,00	33,00	0,72	0,00	<b>33,72</b>

#### Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			TOTALE
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2026	122.295,00	24,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>

#### Lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			TOTALE
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2026	122.295,00	25,00	0,72	0,35	<b>26,07</b>



## Professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			TOTALE
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2026	122.295,00	24,00	0,00	0,00	<b>24,00</b>

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.

L'applicazione delle aliquote di cui sopra trova applicazione sino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2 co 18 della Legge n. 335/1995.

Il minimale di reddito per l'anno 2026 è fissato in **€ 18.808,00**. Ciò significa che i soggetti iscritti alla Gestione Separata per avere l'accredito dell'intero anno dovranno versare un contributo annuo minimo pari a:

- Euro 4.513,92 per i soggetti versanti l'aliquota del 24,00%
- Euro 4.903,25 per i soggetti versanti l'aliquota del 26,07%
- Euro 6.342,06 per i soggetti versanti l'aliquota del 33,72%
- Euro 6.588,44 per i soggetti versanti l'aliquota del 35,03%

Qualora alla fine dell'anno il contribuente non ha raggiunto i minimali sopra indicati, l'INPS provvede a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

(Fonti: Circolare Inps n. 8 del 3 febbraio 2026)

## Trasferta – Novità per rimborso chilometrico, parcheggio e tracciabilità

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 22 dicembre 2025 ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità in materia di tracciabilità delle spese, a seguito delle novità introdotte del d.lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024 (decreto delegato IRPEF) e della successiva Legge di Bilancio 2025, intervenendo in modo significativo sulla disciplina fiscale delle trasferte dei lavoratori dipendenti.

### LE NOVITÀ

Le modifiche all'articolo 51 comma 5 del TUIR introducono rilevanti semplificazioni:

- **per le trasferte effettuate all'interno del territorio comunale viene eliminato il vincolo della documentazione proveniente dal vettore.** I rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono alla formazione del reddito se le stesse risultano comunque comprovate e documentate (viene superata la previgente disciplina che imponeva la prova documentale "proveniente dal vettore")
- viene espressamente **riconosciuta la non imponibilità del rimborso chilometrico calcolato secondo le tabelle ACI anche per le trasferte comunali**, superando la previgente disciplina che ne prevedeva la tassazione
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica **sia alle trasferte all'interno che fuori dal Comune**
- **non concorrono al reddito** neppure i rimborsi delle spese di pedaggio e **di parcheggio (novità)**, purché debitamente documentati, sia per le trasferte nel comune sia fuori comune.

La circolare chiarisce che la nuova disciplina si applica anche ai rimborsi erogati nel 2025 relativi a spese sostenute in anni precedenti, se riferite a trasferte comunali.

Il decreto delegato IRPEF, in un'ottica di semplificazione, ha previsto che **i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per le trasferte, nell'ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le medesime spese sono comprovate e documentate.** In questo modo è superato il rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate «*da documenti provenienti dal vettore*».

La legge di bilancio 2025 ha, inoltre, previsto che le spese per vitto, alloggio, **viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea**, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili dal reddito d'impresa e i relativi rimborsi **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile.** La medesima limitazione della deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è stata prevista anche per le spese di rappresentanza.

Si ricorda che per trasferta o missione si intende lo spostamento solo **temporaneo** del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un'altra sede operativa. Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto anche il rimborso delle spese anticipate per conto del datore di lavoro nella località di trasferta, ove non direttamente da questi sostenute.

Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l'attività sia svolta fuori dal territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro oppure sia svolta all'interno dello stesso comune. Sono previsti tre sistemi,



tra loro alternativi, di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: **FORFETARIO, MISTO o ANALITICO**

### IL SISTEMA FORFETARIO

Il sistema forfetario prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Gli importi di tale indennità giornaliera non concorrono alla formazione del reddito fino a euro **46,48** per le trasferte in **Italia** (elevati a euro **77,47** per le trasferte all'**estero**). In caso di erogazione dell'indennità di trasferta, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica (attestata dal relativo prospetto sottoscritto dal lavoratore ed in base alle tariffe ACI), e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di altre tipologie di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta (salvo quanto precisato nel prosieguo per l'ipotesi del rimborso misto).

### IL SISTEMA MISTO

Nel sistema misto è corrisposto, in aggiunta all'indennità di trasferta, anche il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tal caso, la franchigia di euro 46,48 (elevata a euro 77,47 per le trasferte all'estero) **è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto**, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente, e di **due terzi** in caso di rimborso **sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto**, o in caso di **vitto e alloggio** forniti gratuitamente. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica (attestata dal relativo prospetto sottoscritto dal lavoratore ed in base alle tariffe ACI), e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.

### IL SISTEMA ANALITICO

Il sistema analitico consente la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme **rimborsate analiticamente al lavoratore** sulla base di idonea documentazione attestante le spese di vitto e alloggio, viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica (attestata dal relativo prospetto sottoscritto dal lavoratore ed in base alle tariffe ACI), e trasporto. È, inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (ad esempio, la lavanderia, il telefono, le mance, etc.), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un importo massimo giornaliero di euro 15,49 (elevate a euro 25,82 per le trasferte estere). Le eventuali somme eccedenti tali importi, per queste ultime tipologie di spesa, anche se analiticamente documentate, concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

È opportuno precisare che **la scelta per uno dei sistemi sopra esposti va fatta con riferimento all'intera trasferta**. Non è consentito, pertanto, nell'ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori

dalla sede di lavoro.

### TRASFERTA IN AMBITO COMUNALE: LA VECCHIA DISCIPLINA

Nel caso in cui l'attività lavorativa fosse stata svolta in trasferta **all'interno del territorio comunale** in cui si trova la sede di lavoro era previsto che le *«indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito»*.

Ciò significava che le indennità e i rimborsi di spese percepiti dal dipendente per le trasferte nel comune in cui si trova la sede di lavoro concorrevano integralmente a formare il reddito del dipendente stesso, a esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate da «documenti provenienti dal vettore». **Ciò implicava che, in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, gli eventuali rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore.**

### TRASFERTA IN AMBITO COMUNALE: LA NUOVA DISCIPLINA (NOVITÀ)

A seguito della modifica, ora è previsto che le *«indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito»*. Viene così eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore, ciò comporta che i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto per trasferte e missioni all'interno del territorio comunale «comprovate e documentate» non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Ne consegue che, **anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito, il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato dal relativo prospetto analitico.**

### PEDAGGIO E PARCHEGGIO

Si evidenzia che **non concorrono a formare il reddito**, in quanto spese di viaggio, **i rimborsi delle spese di pedaggio** debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale.

Analogamente, **non concorrono alla determinazione del reddito**, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Ai fini della non concorrenza al reddito dei rimborsi delle spese di **viaggio e trasporto** per trasferte o missioni all'interno del territorio comunale non è, quindi, più necessario che la prova del sostenimento sia fornita esclusivamente mediante documenti provenienti dal vettore, potendo tali spese essere **comprovate e documentate dal dipendente** anche con altre modalità.

**Pertanto, nel caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale o anche all'esterno di essa, l'Agenzia chiarisce che non concorre a formare il reddito il rimborso:**



- sotto forma di **indennità chilometrica**, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, opportunamente comprovato e documentato dal relativo prospetto di rimborso;
- delle **spese di pedaggio** debitamente documentato (trattandosi di una spesa di viaggio);
- delle **spese di parcheggio** comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

### TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER TRASFERTA E MISSIONI

Il comma 5 dell'articolo 51 del TUIR prevede che i «rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Ne consegue che i rimborsi delle spese, sostenute durante le trasferte e le missioni, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, quali **taxi e servizi di noleggio con conducente (NCC)**, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, qualora i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con metodi di pagamento tracciabile.

**La condizione di tracciabilità** delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante taxi e NCC, richiesta ai fini della non concorrenza al reddito delle indennità e dei rimborsi erogati al dipendente, **deve sussistere sia con riferimento alle trasferte o missioni all'interno del comune**, nei limiti di quanto di seguito precisato, **sia con riferimento a quelle effettuate fuori dal territorio comunale** in cui si trova la sede di lavoro.

Pertanto, non concorrono a formare il reddito i rimborsi documentali in modo analitico delle spese sostenute con mezzi di **pagamento tracciabile**, riguardanti:

- viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per il **sistema forfetario**;
- vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, ove si opti per il **sistema misto**;
- vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nel caso di **sistema analitico**; rimangono, comunque, esonerate dall'obbligo di pagamento tracciabile le altre spese, ulteriori e diverse rispetto a quelle per vit-

to, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, fino all'importo massimo giornaliero di **euro 15,49** (elevato a **euro 25,82** per le trasferte all'estero).

L'Agenzia delle Entrate ritiene che rientri nell'obbligo di tracciabilità anche la spesa per l'imposta di soggiorno, sostenuta dal dipendente in trasferta, in quanto strettamente connessa alle spese di alloggio.

*I rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC (quali, ad esempio, biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi) non rientrano nella nuova previsione normativa, e rimangono, pertanto, esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata. Per le medesime motivazioni, l'Agenzia delle Entrate, ritiene che in tale esclusione rientrino anche i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica, i quali sono volti a ristorare i costi sostenuti e imputabili all'utilizzo del mezzo proprio, durante la trasferta.*

La "tracciabilità" è garantita attraverso il versamento bancario o postale, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/97 (ricevuta delle carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari, circolari, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con Pago PA, etc.). L'estratto conto, in particolare, costituisce una prova possibile del pagamento tracciabile, opzionale e residuale, non aggiuntiva, utilizzabile qualora il soggetto che sostiene la spesa non abbia altra prova dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile.

Ammessi i pagamenti effettuati tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone: la documentazione comprovante che il pagamento è avvenuto tramite l'applicazione può essere costituita dalla email di conferma dell'istituto di momento elettronico o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione.

(Fonti: Agenzia delle Entrate circolare AdE n. 15/E/2025 del 22 dicembre 2025)



## Il Patronato di Confartigianato





- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?



- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
- > Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile.
- > Come devo fare per formalizzare la richiesta?

**Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.**



- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
- > Può richiederla anche il papà?



# NASPI e dimissioni per fatti concludenti

Con la circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, l'Istituto chiarisce i riflessi sulla NASPI della disciplina introdotta dall'art. 19 della legge n. 203/2024, ovvero è previsto che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine fissato dal CNL applicato (o in mancanza, oltre i 15 gg), il datore di lavoro possa comunicare l'evento all'ispettorato del Lavoro e far valere la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore (le cd "dimissioni per fatti concludenti").

Il punto centrale, per la NASPI, è che questa cessazione non è considerata involontaria: dunque, se la risoluzione viene comunicata con la nuova causale Unilav "FC – dimissioni per fatti concludenti" l'accesso alla NASPI è precluso, perché manca il requisito dell'involontarietà.

La circolare però, introduce un chiarimento operativo decisivo: l'effetto risolutivo non è automatico, ma dipende da una scelta del datore di lavoro, che può anche decidere di seguire il percorso disciplinare ordinario e procedere con

un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questo caso – se la cessazione risulta come licenziamento – la NASPI può spettare, purchè siano presenti i requisiti contributivi.

Un ulteriore aspetto della circolare, degno di attenzione, riguarda il recepimento da parte dell'INPS delle indicazioni ministeriali, secondo cui **la procedura per fatti concludenti diventa inefficace se il lavoratore, anche successivamente, trasmette dimissioni telematiche, comprese quelle per giusta causa.** In questa ipotesi, prevalgono le dimissioni del lavoratore, e se sono per giusta causa – con onere probatorio assolto – la NASPI torna accessibile.

Ne deriva che la qualificazione della cessazione (FC vs licenziamento) diventa determinante: non conta solo "cosa è accaduto" ma come viene formalizzato e comunicato.

(Fonti: Circolare INPS n. 154/2025 del 22 dicembre 2025)

## Legge di bilancio 2026 Congedi parentali e malattia del figlio

### CONGEDI PARENTALI

Dal 1° gennaio 2026 viene modificato il limite di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo parentale, in particolare:

- a) Per ogni bambino, **nei suoi primi 14 anni di vita**, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001
- b) Per ogni minore **con handicap** in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, **entro il compimento del 14° anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale**, fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo **massimo non superiore a tre anni**.
- c) Per i periodi di congedo parentale, **fino al 14° anno di vita del figlio**, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al **30% della retribuzione**, elevata, in alternativa tra genitori, per la durata massima complessiva di **due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione** e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al 6° anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione.
- d) **Per i periodi di congedo parentale ulteriori** è dovuta, **fino al 14° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.**

**Attenzione:** il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia.



### MALATTIA DEL FIGLIO

Viene previsto, in merito al congedo per malattia del figlio di età superiore a 3 anni, viene innalzato:

- **da 5 a 10 il limite massimo di giorni fruibili nell'anno**
- **da 8 a 14 anni il limite di età del figlio per la fruizione del congedo.**

Pertanto, il nuovo art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità) prevede che

- a) entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
- b) ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di **dieci giorni lavorativi all'anno**, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i **quattordici anni**.

	AVENTE DIRITTO	DURATA
<b>MALATTIA ENTRO 3 ANNI PER CIASCUN FIGLIO</b>	Genitori in alternativa	Assenze illimitate
<b>MALATTIA TRA I 3 ED I 14 ANNI PER CIASCUN FIGLIO</b>	Genitori in alternativa	<b>10 giorni l'anno</b>

(Fonti: Legge di Bilancio 2026 - Legge n. 199/2025 articolo 1 co. 219-220)



# Patente a crediti: facciamo il punto

## Per le violazioni in materia di lavoro "nero", le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento

In attesa nuovo badge di cantiere introdotto con il decreto Sicurezza sul Lavoro (DI 159/2025), e destinato ai lavoratori impiegati in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici e privati, in questo articolo facciamo il punto sulla "Patente a crediti", visto anche i continui aggiornamenti ufficiali che sono state dati.

### PREMESSE

La patente a crediti è un documento rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che consente l'operatività delle imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, è stata introdotta dall'articolo 29 del decreto PNRR bis, il n. 19/2024, modificando il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di rafforzare la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, in particolare all'interno dei cantieri. Si tratta di un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all'interno di cantieri temporanei o mobili con la sola esclusione di chi effettua unicamente forniture o prestazioni intellettuali.

### DECRETO DIRETTORIALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con il Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 25 giugno 2025 sono state deliberate le funzionalità della piattaforma digitale di gestione della "Patente a crediti".

#### Il portale

Il portale, accessibile tramite SPID o CIE, consente la consultazione in tempo reale del punteggio associato a ciascun operatore, promuovendo una maggiore trasparenza e responsabilizzazione nel settore edile.

Una serie di innovazioni che per il sistema digitale di visualizzazione della patente a crediti che rappresenta un importante passo avanti in termini di trasparenza e sicurezza nel settore dei cantieri.

Il Decreto Direttoriale n. 43 del 25 giugno 2025 prevede che l'accesso è riservato ai seguenti soggetti:

- titolari della patente o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

L'Ispettorato ha messo a disposizione quattro video tutorial relativi alle nuove funzionalità.

Per chi è interessato i video tutorial sono visibili sui seguenti link:

- attestazione legale,
- deleghe,
- patente e requisiti ,
- visualizzazione della patente a crediti.

### INDICAZIONI SUI CREDITI AGGIUNTIVI E SUL NUOVO PORTALE

Il 15 luglio 2025 l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato una nota riepilogativa, n. 288/2025, sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio.

#### Iscrizione CCIAA

Si stabilisce che in "ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente" alla CCIAA. Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente: si terrà conto, pertanto, dell'"anzianità" maturata fino ad un massimo di 10 crediti.

#### Possesso certificazione di un SGSL e MOG

La certificazione di un SGSL è un'operazione secondo la quale un ente di parte terza (detto Organismo di Certificazione) verifica che il Sistema adottato sia stato implementato conformemente agli standard di gestione scelti per la realizzazione del Sistema stesso. In questo ambito la norma di riferimento è la ISO 45001 (ex norma OHSAS 18001.)

Invece, il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, comma 1, definisce il MOG (Modello di Organizzazione e di Gestione) "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La nota del INL n. 288 del 15 luglio 2025 dispone che il rappresentante legale dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo la data di inizio e fine validità del certificato. Il rappresentante legale avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità. Lo stesso meccanismo vale per l'asseverazione MOG per la quale gli uffici dell'INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l'incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.

#### Attestazione SOA

Per quanto riguarda l'attestazione SOA per le classifiche I° (258.000 euro) e II° (516.000 euro) l'Ispettorato precisa che "il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un'attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente



te dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell'attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso". Inoltre, l'Ispektorato che, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato la cumulabilità dei crediti SOA fino a un massimo di 3, coerentemente con quanto stabilito dalla Tabella contenuta nel D.M. n. 132/2024.

### Sottrazione crediti

Qualora durante l'attività ispettiva, emerga che l'impresa non possieda uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l'applicativo "Verifica Patente a Crediti", l'invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dell'Ispektorato o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

### Operatività sul portale tramite deleghe

L'Ispektorato ha precisato che "gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, un proprio delegato utilizzando l'applicazione "Gestione deleghe". Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l'associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell'associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull'applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l'applicazione "Attestazione Legale Rappresentante/Titolare" e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l'applicazione "Gestione Deleghe".

L'Ispektorato ha anche preannunciato la pubblicazione di una mini guida sulla gestione delle deleghe e un manuale operativo sull'utilizzo delle diverse applicazioni del sistema.

## NUOVE FAQ E MANUALE OPERATIVO

Ad agosto l'Ispektorato ha provveduto a fornire nuove indicazioni sulla patente a crediti, ampliando le FAQ pubblicate.

### Soggetti che operano nei cantieri

Particolarmente significative le indicazioni sulle responsabilità dei soggetti che operano nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) qualora venisse rilevata e contestata l'assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. L'Ispektorato precisa che "in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori". Considerato che i requisiti sono autocertificati "la responsabilità penale è dei soggetti (legale

rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso".

### Restauratori e archeologi

Nella successiva FAQ, viene chiarito che restauratori e archeologi non sono tenuti al possesso della patente: pur operando nei cantieri infatti il Ministero risponde che "considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo "iscrizione alla CCIAA" è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l'iscrizione alla Gestione separata".

### Imprese con sede Unione Europea

Le imprese stabilite in uno Stato U.E. diverso dall'Italia dovranno autodichiarare iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro, presentazione della certificazione equivalente al possesso del DURC, regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro; per gli ulteriori requisiti sulla sicurezza (adempimento obbligo formativo, possesso del DVR e designazione RSPP), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso di società con sede legale in U.E. e sede secondaria in Italia (quindi con diversa partita Iva), "la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l'obbligo del possesso della patente a crediti".

### Attività di manutenzione, pulizie e allestimento per eventi

La patente è obbligatoria per coloro che installano e svolgono manutenzione di attrezzature, come gruppi di continuità o impianti tecnologici nell'area del cantiere e per le imprese specializzate nell'allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, fiere, sagre e palchi.

La patente è obbligatoria anche per le imprese che operano attività di pulizie nel cantiere.

Non sono invece soggetti al possesso della patente a credi-





ti coloro che effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008 né le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili.

### IL DECRETO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Con il decreto-legge del 31 ottobre 2025, n. 159 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198 recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile». è intervenuto su diversi profili della disciplina della patente a crediti, in particolare:

- le decurtazioni relative alla presenza di lavoratori irregolari vengono accorpate in un'unica fattispecie con una decurtazione pari a 5 crediti. Tale decurtazione trova applicazione per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 (gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad essere disciplinati secondo la previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
- sempre con riferimento al lavoro irregolare, si prevede che la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, con una deroga, quindi, rispetto al principio generale fissato dall'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 che subordina le decurtazioni all'emanazione di provvedimenti definitivi.

### LA NOTA DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DEL 22 GENNAIO 2026

Con la nota n. 609/2026, l'Ispettorato evidenzia, che a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro "nero" commesse dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione dal momento che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, tali verbali ispettivi sono da considerarsi "accertamenti definitivi".

Eventuali sopravvenute circostanze, che dovessero incidere

sull'efficacia dei verbali (quali ordinanza di archiviazione o impugnazione e annullamento dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità Giudiziaria) comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 609/2026 ha fornito indicazioni in merito alle modifiche introdotte dal sopracitato Decreto Sicurezza e sulla disciplina della patente a crediti con particolare riferimento alle decurtazioni per lavoro nero.

L'Ispettorato interviene, inoltre, sul profilo del "cumulo giuridico" in caso di accertamento di più violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.

Si prevede, infatti, che *"se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave"*.

A tale riguardo, la nota precisa che tale cumulo non può trovare applicazione nelle ipotesi di violazioni amministrative in materia di lavoro nero, tenuto conto del tenore letterale dell'Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti "per ciascun lavoratore irregolare".

Ne consegue che qualora sia stato accertato l'impiego di più lavoratori "in nero", la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 (ovvero 5 crediti) moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l'aggravante di cui al punto numero 24 (ovvero la decurtazione di un ulteriore credito in caso di occupazione irregolare di un clandestino straniero).

L'Ispettorato ricorda, infine, che con riferimento agli illeciti in materia di lavoro nero commessi dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025:

- continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente disciplina, ovvero:
  - 1 credito, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  - 2 crediti, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  - 3 crediti, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro;
- la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva.

## Attivazione del nuovo canale di prenotazione delle revisioni dei veicoli

Si informa la cittadinanza che la Motorizzazione Civile Regionale ha attivato **un nuovo canale di prenotazione delle revisioni dei veicoli**.

Grazie a questa nuova modalità, i cittadini potranno richiedere la prenotazione della revisione del proprio veicolo **senza la necessità di recarsi personalmente agli sportelli** delle sedi della Motorizzazione Civile, semplificando così le procedure.

Per ricevere informazioni dettagliate sulla procedura di

prenotazione via e-mail e sulle modalità operative, è necessario contattare il **Contact Center** al numero 848 000 388 e allo 040 9892531 da cellulare (numeri operativi da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e venerdì dalle 8.00 alle 13.00).

L'iniziativa si inserisce nel percorso di miglioramento dei servizi al cittadino e di digitalizzazione dei processi amministrativi.



# LLPP - Indicazioni ANAC sulla corretta identificazione del CCNL negli atti di gara

Con il Comunicato del Presidente n. 2, del 10 febbraio 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito importanti precisazioni operative in ordine all'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nell'ambito delle procedure di affidamento di appalti e concessioni.

Tale intervento era stato sollecitato da ANAEP-Confartigianato, unitamente a tutta la filiera dell'edilizia, a seguito dei numerosi casi di errata indicazione del CCNL all'interno delle procedure di gara che indicavano contratti sottoscritti da soggetti non rappresentativi.

Come noto, il Codice dei contratti pubblici, impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di indicare, sin dalla fase degli atti di gara e nella decisione di contrarre, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Tale obbligo, previsto dal Codice e oggetto di chiarimento da parte dell'ANAC, è finalizzato a garantire adeguati livelli di tutela del lavoro, a prevenire fenomeni di dumping contrattuale e ad assicurare maggiore uniformità applicativa nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, rafforzando la trasparenza e la correttezza del sistema degli affidamenti.

In base alla disciplina vigente, il contratto collettivo individuato occorre che abbia i seguenti requisiti:

- essere in vigore per il settore e per l'ambito territoriale in cui le prestazioni sono eseguite
- essere stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- sussistere una stretta connessione con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione, anche quando tale attività sia svolta in via prevalente.

Tra i contratti collettivi riconducibili alle prestazioni oggetto dell'affidamento, la stazione appaltante è tenuta a selezionare quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale individuando i CCNL presi in considerazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro. Qualora l'appalto riguardi un settore per il quale tali tabelle non siano disponibili, la stazione appaltante dovrà richiedere al medesimo Ministero l'indicazione del contratto collettivo applicabile sulla base delle informazioni in suo possesso.

L'obbligo di individuazione del contratto collettivo non trova, di regola, applicazione nei casi in cui tale indicazione non risulti pertinente rispetto alla natura dell'affidamento, come nei servizi di carattere intellettuale o nelle forniture prive di posa in opera. I criteri stabiliti dal Codice si applicano, per quanto compatibili, anche alle prestazio-

ni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora esse raggiungano una soglia pari o superiore al trenta per cento della medesima categoria omogenea di attività rispetto all'oggetto principale del contratto.

Il Codice disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono accertare la sussistenza della stretta connessione tra l'ambito di applicazione del contratto collettivo e le prestazioni oggetto dell'affidamento. In particolare, è richiesto un preliminare esame volto a individuare il contratto collettivo maggiormente attinente all'oggetto dell'appalto e alle attività che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere. Successivamente, occorre verificare l'ambito di applicazione del contratto con riferimento ai sottosettori di classificazione dei contratti collettivi nazionali depositati presso l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Nel comunicato, l'ANAC ribadisce, infine, che per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, il legislatore già fornisce indicazioni precise, individuando nei contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018, i CCNL direttamente applicabili *"in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa)"*.

Per quanto riguarda le altre tipologie di contratto, l'art.3 dell'allegato 1.01 al Codice *"presunzione di equivalenza"* stabilisce, che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Alla luce delle indicazioni fornite, le imprese sono tenute a verificare con particolare attenzione la coerenza del contratto collettivo applicato al proprio personale rispetto a quello indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante. Tale verifica assume rilievo sia ai fini della corretta formulazione dell'offerta, sia in sede di esecuzione del contratto, al fine di evitare possibili contestazioni in ordine al rispetto delle condizioni economiche e normative richieste. Altresì, qualora negli appalti di lavori fossero indicati CCNL diversi da quelli sopra citati, si verificherebbero le condizioni per l'impugnativa del bando stesso.





## Contributi regionali per la sostituzione dei vecchi generatori a biomassa

La Regione ha previsto la concessione di contributi economici a favore delle persone fisiche destinati alla dismissione di vecchi generatori di calore alimentati a legna, quali stufe, caminetti e cucine economiche, utilizzati per il riscaldamento domestico, e al contestuale acquisto e installazione di nuovi impianti sempre a biomassa a mag-

giori prestazioni ambientali oppure di pompe di calore. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.15 del 23 marzo 2026 fino alle ore 16.30 del 15 luglio 2026.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Maggiori informazioni al link: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA336/>



## Bonus mamme 2026: tutte le novità e le opportunità per le famiglie

La legge di Bilancio 2026 ha confermato il Bonus Mamme già previsto nel 2025, apportando alcune novità. Vediamo i requisiti e le modifiche introdotte.

### NUMERO DI FIGLI

- due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni,
- tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni per i mesi in cui non sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricordiamo che alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli non spetta il Bonus, in quanto anche nell'anno 2026 potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi previdenziali in busta paga.

### ATTIVITÀ DI LAVORO

- **Lavoro dipendente**, pubblico o privato, anche di rapporti di lavoro intermittenti, nonché di somministrazione, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- **Lavoro autonomo** con iscrizione a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.

Il diritto all'erogazione del Bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.

### REQUISITO ECONOMICO

I **redditi personali da lavoro**, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 devono essere **pari o inferiori a 40.000 euro**.



### MISURA

Aumento a **60 euro mensili** fino ad un massimo di 720 euro per l'anno 2026. L'importo spettante sarà erogato in un'unica soluzione a dicembre 2026.

Il Bonus mamme non è imponibile fiscale e contributivo e non rileva ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

### ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Il Patronato INAPA è a tua disposizione, non esitare a contattarci per ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno.



# Riforma disabilità: la sperimentazione si estende ad altre 40 province italiane

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92.

Precisiamo da subito che le domande presentate entro il 28 febbraio 2026 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.



## NUOVA PROCEDURA

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62 riguarda la modalità per l'avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall'invio del certificato medico introduttivo. La nuova procedura prevede infatti che l'accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all'INPS del "nuovo certificato medico introduttivo" da parte di un medico certificatore. L'invio del "nuovo certificato medico introduttivo" determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale eventualmente spettante a partire dal primo giorno del mese successivo all'invio del certificato stesso. I cittadini residenti e domiciliati o anche solamente domiciliati nelle nuove 40 aree territoriali sperimentali potranno usare i certificati medici redatti fino al 28 febbraio 2026 solo se la domanda amministrativa viene presentata all'INPS entro tale data.

## IL CERTIFICATO MEDICO

A partire dal 1° marzo 2026, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi. L'avvio del procedimento per l'accertamento della condi-

zione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà adeguatamente assistito dal Patronato ACLI durante l'intero procedimento e sarà possibile, da subito, comunicare all'INPS tutti i dati socio-economici necessari per ottenere rapidamente la prestazione assistenziale eventualmente spettante.

Al medico per trasmettere il certificato, al Patronato INAPA per la tutela dei diritti.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento entro il 28 febbraio 2026, per non dover rifare il certificato medico, invitiamo a passare tempestivamente nei nostri uffici.

## DOVE OPERA LA RIFORMA DELLA DISABILITÀ

A partire dal 1° marzo 2026, la Riforma della Disabilità sarà operativa in 40 nuove province:

Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona.

La riforma era stata avviata il 1° gennaio 2025, coinvolgendo inizialmente le province di Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

Nella Regione Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento, l'attuazione della riforma avverrà nel rispetto degli statuti speciali. Pertanto, i criteri e le modalità di accertamento della disabilità continueranno a essere disciplinati, in via transitoria, dalla normativa attualmente vigente.

Dal 30 settembre 2025, la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità è stata inoltre estesa ad altre nove province italiane: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza.

